

Il punto sulla svalutazione dei crediti verso clienti. Procedure concorsuali e prescrizione: le novità del 2013

Il D.L. n.83/12 ha apportato importanti modifiche alla disciplina fiscale delle perdite su crediti consentendo la deducibilità delle stesse anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art.182-bis del R.D. n.267/1942, nonché sono state previste ulteriori fattispecie in cui si presumono sussistenti gli elementi "certi e precisi" richiesti dalla norma per tutte le altre posizioni creditorie non interessate da procedure concorsuali.

Premessa

L'articolo 33, co.5 del D.L. n.83/12 (decreto "crescita"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n.134/12, in vigore dal 12 agosto 2012, ha apportato rilevanti novità in materia di deducibilità delle perdite su crediti, attraverso la modifica dell'art.101, comma 5 del Tuir.

Nella formulazione esistente *ante* modifiche, l'art.101, co.5 del Tuir stabiliva che le perdite su crediti erano deducibili se risultavano da elementi "certi e precisi" e in ogni caso se il debitore era assoggettato a procedure concorsuali, cioè fallimento, concordato preventivo e procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi. La modifica normativa ha, da un lato, ampliato le ipotesi di deducibilità delle perdite su crediti relative alle procedure concorsuali comprendendo anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art.182-bis del R.D. n.267/42, e dall'altro, ha esteso la presunzione di esistenza degli elementi "certi e precisi" anche ad altre fattispecie e cioè in presenza di crediti:

- ➔ di modesta entità, scaduti da oltre 6 mesi;
- ➔ per i quali il diritto alla riscossione è prescritto;
- ➔ vantati da soggetti IAS in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi¹.

Crediti di modesta entità

Sulla base di quanto previsto dalla prima parte del co.5 dell'art.101 del Tuir, il principio generale di deducibilità delle perdite su crediti è la sussistenza di elementi "certi e precisi" idonei a provare l'inesigibilità del credito. Come premesso, tale regola generale può essere derogata nel caso in cui il debitore risulti assoggettato a procedure concorsuali.

La prova dell'esistenza e dell'oggettiva determinabilità della perdita spetta quindi al contribuente che deve fornirla per lo stesso esercizio in cui la perdita viene portata in deduzione ([Cass., sent. n.14568 del 20/11/01](#)).

* Dottore commercialista e Revisore legale

¹ Esula da questo contributo l'analisi delle novità previste per i soggetti IAS- Adopter.

In sostanza, deve essere dimostrato che è stata esperita infruttuosamente ogni possibile forma di azione legale riconosciuta dalla legge al creditore a tutela del proprio diritto.


Tale dimostrazione potrebbe risultare non agevole, soprattutto in presenza di crediti di scarsa entità, per i quali le spese legali potrebbero ben superare l'importo del credito stesso, risultando, quindi, anti-economico procedere ad azioni di recupero.

In passato, tale esigenza era già stata presa in considerazione dall'Amministrazione Finanziaria, la quale, con la R.M. n.124/76, aveva consentito che per i crediti di modesto importo:

“tali anche in relazione all'entità del portafoglio”, la deduzione delle relative perdite potesse avvenire prescindendo “dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”.

Tale pronuncia, pur apprezzabile, non forniva, tuttavia, alcun parametro per individuare i crediti di modesto importo, lasciando quindi alla discrezionalità dell'imprenditore e dell'Amministrazione Finanziaria valutare caso per caso le varie situazioni. In tale contesto, il rischio di possibili contestazioni era quanto mai elevato.

Per superare tali inconvenienti il Legislatore è intervenuto modificando l'art.101, co.5 del Tuir, il quale stabilisce ora che la perdita su crediti è deducibile, in quanto sussistono *ex lege* elementi certi e precisi, se il credito è scaduto da oltre sei mesi e se il relativo importo risulta non superiore ad €5.000, per le imprese di più rilevante dimensione², ovvero di €2.500 per le altre imprese.

 In sostanza, in presenza sia della condizione “temporale” sia di quella “quantitativa”, la perdita su crediti può essere dedotta “automaticamente” senza la necessità di fornire ulteriori elementi di prova³.

La novella legislativa, tuttavia, pone alcuni dubbi interpretativi che dovranno essere risolti da pronunce ufficiali da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

⇒ Decorrenza della novità legislativa e competenza della perdita

La modifica in esame produce i suoi effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2012 (in particolare, dal periodo in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della Legge di conversione n.134/12) e, pertanto, si applica, in primo luogo, a tutte quelle posizioni che hanno maturato i requisiti richiesti nel corso del periodo d'imposta 2012 o in quelli successivi. Tuttavia, in assenza di una norma transitoria, non è chiaro se la nuova disposizione risulti applicabile anche agli esercizi precedenti al 2012, con riferimento a quei crediti che soddisfano i nuovi requisiti, non dedotti nei precedenti periodi d'imposta per mancanza degli elementi certi e precisi.

In mancanza di indicazioni in senso contrario, le nuove disposizioni dovrebbero riguardare anche quei crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi prima del 2012⁴. Aderendo a tale tesi, dovrebbero essere considerate deducibili nel 2012:

- ➔ sia le perdite su crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi nel 2012 ed imputate a conto economico in tale esercizio;

² Ai fini dell'individuazione delle “imprese di più rilevante dimensione”, la norma richiama l'art.27, co.10 del D.L. n.185/08, sulla base del quale si considerano tali le imprese che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro dal 31/12/11. Cfr. C.M. n.18/E/12.

³ In tal senso E. Mignarri, “La deducibilità delle perdite su crediti secondo il Decreto Sviluppo”, in il fisco n.48/12, pag. 1-7662.

⁴ Concorde a tale impostazione L. Miele e A. Trabucchi, “Perdite su crediti di modesta entità, da prescrizione del diritto e da “derecognition” IAS dei crediti”, in il fisco n.34/12, pag. 2601. Gli autori sostengono che “la sussistenza delle due condizioni, temporale e quantitativa, vada verificata in termini generali alla chiusura del periodo d'imposta ponendo riguardo, quanto al secondo aspetto, al valore legale della pretesa creditoria (prescindendo dunque da quello contabile/fiscale che potrebbe essere influenzato dalla rilevazione di svalutazioni)”.

- ➔ sia le perdite relative a crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi prima del 2012, imputate a Conto economico di esercizi precedenti e riprese a tassazione poiché prive dei requisiti di certezza e precisione in base al previgente co.5 dell'art.101 del Tuir.

Per quanto riguarda la competenza della perdita, il decorso dei 6 mesi dovrebbe rappresentare il momento dal quale il creditore ha diritto alla deduzione della perdita, senza che comunque si perda la possibilità di dedursi la perdita negli esercizi successivi. Una diversa interpretazione che preveda la competenza fiscale unicamente nell'esercizio di maturazione dell'anzianità dei sei mesi susciterebbe diverse perplessità. Infatti, la scelta di imputare a perdita un credito in un determinato esercizio dipende dalle valutazioni fatte dagli amministratori, i quali potrebbero decidere di mantenere comunque il credito, in quanto ritengono probabile la riscossione, nonostante siano maturati i sei mesi di insoluto. La norma in questione introduce solo una presunzione di "certezza" e sarebbe singolare che tale elemento, con il passare del tempo, venisse meno anziché aumentare.

In sostanza, il decorso dei sei mesi rappresenta unicamente il *dies a quo* per rilevare la perdita a bilancio e ottenere il diritto alla deduzione⁵.

⇒ Limiti quantitativi

Un altro dubbio interpretativo riguarda la verifica del limite quantitativo, nelle ipotesi in cui l'impresa vanti nei confronti di un medesimo debitore una pluralità di crediti. Non è chiaro, infatti, se il limite di 5.000 o 2.500 euro si riferisca:

- a) alle singole posizioni creditorie individualmente considerate;
- b) alla massa dei crediti nei confronti di uno stesso debitore;
- c) alla sommatoria dei crediti originati dal medesimo rapporto negoziale.

Tra le diverse soluzioni proposte dalla dottrina⁶, sembra prevalere l'ipotesi c), che considera tutte le posizioni nei confronti di ciascun cliente sorte in relazione al medesimo rapporto giuridico o sottoposte alla medesima procedura di tutela legale. Come misura semplificativa viene ammessa, poi, la possibilità di sommare tutte le posizioni nei confronti dei clienti con i quali sono in essere rapporti continuativi.

Al riguardo, la circolare informativa 28 novembre 2012, n.4/12 del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo prevede che *“la soluzione di considerare la singola posizione creditoria sembra quella più coerente con la formulazione della norma ed è compatibile con il requisito della scadenza da almeno sei mesi. D'altra parte, se, in assenza della presunzione introdotta dalla norma in esame, il contribuente dovesse dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi in relazione alla perdita dei singoli crediti, non si vede perché le singole posizioni creditorie non debbano rilevare separatamente in presenza della presunzione legale.*

Non si può tuttavia sottacere che la valenza autonoma dei singoli crediti può risultare poco allineata alla ratio della disposizione di stabilire per legge una soglia di antieconomicità delle azioni di recupero, posto che tali azioni, specie se inserite in una procedura concorsuale, possono avere ad oggetto l'intero saldo creditorio nei confronti del medesimo soggetto.

In questa prospettiva, la soluzione più soddisfacente sembra essere quella di dare autonoma rilevanza non al singolo credito, ma all'insieme dei crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico (ad esempio, un mutuo, un'apertura di credito). Tale criterio appare preferibile a quello che privilegia la totalità dei crediti verso il medesimo debitore per una serie di ragioni:

⁵ In tal senso, G. Albano, L. Miele, "Sgravio flessibile per le perdite sui mini-crediti", in *Il Sole 24 Ore* del 18/02/13.

⁶ Cf. L. Miele, A. Trabucchi, "Perdite su crediti di modesta entità, da prescrizione del diritto e da derecognition IAS dei crediti", op. cit.; M. Zanni, "La nuova disciplina fiscale delle perdite su crediti", in *il fisco* n.40/12, pag.6401 ss.

- ➔ *i crediti scaturiti dal medesimo rapporto sono suscettibili di tutela legale unitaria;*
- ➔ *essi sono necessariamente omogenei dal punto di vista di eventuali garanzie, che in una valutazione di economicità delle azioni di recupero assumono spesso una rilevanza decisiva. In sostanza, il creditore potrebbe giudicare diversamente - e, quindi, separatamente - la convenienza di azioni esecutive su posizioni garantite rispetto ad altre che non lo siano;*
- ➔ *rapporti differenti possono essere oggetto di valutazioni diverse sul piano dell'opportunità commerciale (si tollera che un debitore non assolva un impegno di modesto ammontare, in ragione del mantenimento di altri, più proficui rapporti);*
- ➔ *la morosità relativa ad uno specifico rapporto potrebbe risentire di circostanze peculiari (ad esempio, contestazioni), non suscettibili di estendersi alle altre relazioni commerciali con la medesima controparte”.*

Sulla base delle predette considerazioni, il criterio del confronto del limite quantitativo con le singole partite creditorie, malgrado possa apparire il criterio più rispettoso della lettera della norma, risulta tuttavia meno coerente con la *ratio* della medesima. Sulla questione, si attende comunque un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Prescrizione del diritto di credito

Un'ulteriore novità introdotta dalla modifica normativa dell'art.101, co.5 del Tuir, riguarda la presunzione degli elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti nei momenti in cui tali crediti si considerano prescritti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.2946 c.c., la prescrizione del diritto di credito si compie in via ordinaria in dieci anni. In diversi casi, l'art.2948 del c.c. prevede la prescrizione nel più breve periodo di 5 anni (es. crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici).

Occorre notare che alcuni autori, anche in vigenza della precedente formulazione del comma 5 dell'art.101, consideravano comunque sussistenti gli elementi di certezza e precisione della perdita quando il diritto di credito si fosse prescritto⁷.

Da una prima analisi, la novella legislativa dovrebbe trovare applicazione solo per quei crediti la cui prescrizione opera dal periodo d'imposta 2012. Infatti, nel caso di crediti prescritti in periodi d'imposta precedenti, il creditore avrebbe dovuto dedurre la relativa perdita nel periodo in cui è intervenuta la prescrizione, stante l'impossibilità di poter far valere il proprio diritto negli esercizi successivi.

Un altro aspetto riguarda quei crediti imputati a perdita negli esercizi precedenti al 2012, ripresi a tassazione per assenza dei requisiti di certezza e precisione, per i quali nel 2012 si compie il periodo di prescrizione.

Anche in questo caso, è da ritenere che, in assenza di uno specifico regime transitorio, sia consentito al contribuente di dedurre la perdita relativa al credito che si prescrive nel 2012, mediante apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, nonostante la relativa perdita sia stata imputata a Conto economico negli esercizi precedenti⁸.

La deducibilità della perdita su credito prescritto non sembra subordinata a limiti d'importo. Rimane, tuttavia, qualche dubbio circa l'automatismo. Occorre, infatti, chiedersi se, almeno per i crediti di importo rilevante, oltre alla certezza (la cui sussistenza in tal caso si presume) sia richiesto un più generale requisito di economicità, se si considera che il credito si prescrive per inerzia del creditore⁹.

⁷ A. Trabucchi, "Novità interpretative in tema di perdite e di svalutazioni dei crediti", in M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 2011, Milano, pagg. 259-261.

⁸ Su tale aspetto si veda G. Albano, L. Miele, "Sgravio flessibile per le perdite sui mini-crediti", op. cit.

⁹ Cfr. G. Albano e A. Pacieri, "Mini-perdite su crediti, il nodo dei sei mesi", Il sole 24 Ore del 22-10-2012.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Il comma 5 dell'art.101 del Tuir prevedeva la deducibilità della perdita su crediti "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Il debitore si considerava assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotti dal Legislatore civilistico con il D.L. n.35/05, l'Agenzia delle Entrate, con la [C.M. n.8/E/09](#), punto 4.2, riteneva, prima delle modifiche apportate al comma 5 dell'art.101 del Tuir dal D.L. n.83/12, che alle perdite su crediti, generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologava l'accordo di ristrutturazione dei debiti, non fosse applicabile la previsione di deducibilità immediata prevista dal comma 5 dell'art.101 del Tuir.

Il D.L. n.83/12 ha aggiunto alle cause che rendono automatica la deducibilità delle perdite su crediti la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art.182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267. In particolare, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Restano escluse dalla deducibilità automatica le eventuali perdite su crediti derivanti dai piani di risanamento attestati da un professionista qualificato le quali sono da considerare deducibili solo se sussistono gli "elementi certi e precisi" previsti, in via generale, per la deducibilità delle perdite su crediti.

Le ragioni di tale esclusione sono sicuramente imputabili all'assenza dell'intervento dell'autorità giudiziaria nei piani di risanamento rispetto agli accordi di ristrutturazione.

EUROCONFERENCE
EDITORE



LE RELAZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO AL BILANCIO

di Fabrizio Beve, Alain Devalle

Descrizione

Il manuale analizza la relazione del collegio sindacale ex art. 2429 c.c. e il giudizio sul bilancio ex D.lgs. n. 39/10, attraverso numerose esemplificazioni di richiami di informativa e rilievi. La prima parte approfondisce le funzioni di vigilanza attribuite dal legislatore al collegio sindacale, entrando nel merito degli aspetti operativi del controllo fornendo suggerimenti ed esemplificazioni per un efficace esercizio della vigilanza. Attraverso numerosi casi tratti dalle relazioni dei collegi sindacali delle società quotate gli autori ne analizzano i contenuti...

Edizione Febbraio 2013	Prezzo € 60,00	E-book € 34,00 + IVA
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------


ACQUISTA IL TESTO

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su www.euroconference.it/editoria





Gruppo EUROCONFERENCE®
costruiamo competenze